

COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DI NUORO

AREA SOCIALE SCOLASTICO CULTURALE

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 11 DEL 31.03.2017

REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE

DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

DI ASSISTENZA SOCIALE

INDICE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Indicatori della condizione Socio -Familiare

Art. 5 - Modalità di accesso

Art. 6 - Rilevazione e valutazione delle condizioni di bisogno

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 7 - Interventi socio-economici: tipologia e attuazione

7.1) Contributi economici ordinari

7.2) Contributi economici straordinari

Art. 8 - Contributi economici a famiglie affidatarie

Art. 9 - Contributi economici per integrazione delle rette di inserimento in strutture

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 - Ricorso

Art. 11 - Finanziamento degli interventi

Art. 12 - Norme di rinvio

Art. 13 - Clausola valutativa

Art. 14 - Verifiche e controlli

Art. 15 - Azioni di rivalsa e recupero

Art. 16 - Aggiornamento soglie accesso e importi contributi

Art. 17 - Ambito di applicazione

Art. 18 - Riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili

Art. 19 - Entrata in vigore

Tabella 1 Schema Valutazione e determinazione contributo ordinario

Tabella 2 Schema Valutazione e determinazione contributo straordinario

Allegato A Schema domanda

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione dell'intervento economico del Comune di Tortoli' secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definiti dalla Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 recante "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)". La finalità che si vuole perseguire con il presente regolamento è definire in modo chiaro, le modalità di accesso all'intervento economico, i destinatari, le modalità di valutazione delle situazioni e la relativa quantificazione dell'intervento economico. In particolare con il presente regolamento, pur tenendo conto della peculiarità del settore d'intervento, che è tale da non consentire la classificazione preventiva dei casi che si possono presentare, si intende definire dei criteri per la concessione di benefici economici in favore di soggetti in situazione di disagio socio- economico.

L'assistenza economica è uno strumento preordinato a favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché per tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale, rimanendo esclusi dalla presente disciplina, qualsiasi altro intervento economico o simile previsto da altre normative regionali o statali, alle quali si rimanda per gli interventi specifici.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 2 Finalità

Con il presente Regolamento il Comune di Tortoli' persegue l'obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi sono finalizzati a:

- ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime;
- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- ad evitare rischi di istituzionalizzazione.

Art. 3 Destinatari

Gli interventi assistenziali di natura economica sono destinati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Tortoli', nei limiti e secondo le norme statali e regionali vigenti, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

Inoltre possono usufruire dell' intervento assistenziale di natura economica, in particolari situazioni di bisogno, le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale e i senza fissa dimora che abitualmente vivono nel territorio comunale ai quali è data possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale.

Art. 4 Indicatori della condizione Socio -Familiare

Per la valutazione del disagio socio-economico e la determinazione globale della condizione di bisogno sono prese in considerazione le condizioni socio familiari di base del richiedente (definite dalla dichiarazione risultante dall'ISEE) insieme ed in correlazione con ulteriori fattori aggravanti la condizione del disagio stesso. Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare s'intende il nucleo composto dalle persone costituenti la famiglia anagrafica e di fatto coabitanti, ai sensi dell'art. 4 del DPR 30/05/1989 n. 223.

Al fine di valutare la reale condizione di bisogno attraverso l'effettiva capacità economica di spesa delle persone che richiedono i sussidi di cui al presente Regolamento, viene considerato l'ISEE "ridefinito", il cui valore è calcolato sulla base della seguente formula: ISE + altre entrate economiche a qualsiasi titolo percepite, rapportati al valore della scala di equivalenza di cui al D.Lgs.109/98, corrispondente alla composizione del nucleo familiare.

Sono da considerarsi altre entrate economiche ogni altra provvidenza a carattere continuativo o temporaneo erogata anche da altre amministrazioni pubbliche o da altri soggetti privati. L'intervento economico potrà avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali, fatta eccezione per i beneficiari di analoghi interventi di sostegno al reddito erogati anche da altri enti, eccedenti € 400,00 mensili.

Il servizio politiche sociali e giovanili è tenuto comunque a valutare l'effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione oggettiva sia diversa da quella anagrafica, o si evidenzino situazioni anomale che necessitano di maggiore tutela.

Inoltre, qualora tra l'ultima dichiarazione ISEE e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Insieme alla valutazione della condizione economica di base, come sopra individuata, necessaria per l'accesso agli interventi, si valutano quali "condizioni e fattori prioritari per la determinazione dello stato di bisogno", le seguenti tipologie:

a) condizioni prioritarie:

1. persone che vivono sole (in evidente situazione d'incapacità psico-fisica a provvedere al proprio mantenimento, debitamente documentata);
2. i nuclei composti da ultrasessantenni o in presenza di essi;
3. i nuclei con 6 o più componenti;
4. i nuclei *monogenitoriali* (compresi i nuclei con un solo adulto, familiare o no, "tutore"), ed i nuclei *monogenitoriali* comunque composti, purché in presenza di minori;
5. i nuclei con 4 o più minori a carico;

b) fattori aggravanti la condizione:

1. persone che hanno perso il lavoro o che sono prive di un'occupazione;
2. presenza minori e anziani ultrasessantenni;
3. situazione sanitaria precaria (documentata), in assenza o attesa dei relativi benefici

economici;

4. assenza di relazioni parentali considerabili “risorse” (familiari civilmente obbligati *ex art. 433 c.c.*);
5. situazione abitativa incerta (es: rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo);
6. situazione abitativa strutturale e/o igienica carente (fatiscenza dell’abitazione, scarsità di spazi abitativi, abitazione malsana, debitamente documentata, palese scarsità di ausili e di arredi domestici);
7. emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
8. ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di povertà, valutato dall’Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona;

c) condizione reddituale:

1. suddivisione dell’ ISEE “ridefinito” (attualmente: € 5.000,00), in scaglioni di reddito secondo quanto indicato nelle Tabelle di Valutazione 1 e 2 delle condizioni di bisogno.

Art. 5 Modalità di accesso

Per accedere agli interventi di assistenza economica, i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento, possono rivolgersi al servizio politiche sociali e giovanili del comune nei giorni e orari di apertura al pubblico per effettuare un primo colloquio, finalizzato all’accertamento dei requisiti essenziali per potervi accedere e compilazione dell’ apposito modulo di domanda allegato al presente regolamento. L’ istanza corredata di tutta la documentazione, così come descritto di seguito, dovrà essere inoltrata all’ ufficio protocollo e verrà poi esaminata da parte dell’ assistente sociale del servizio politiche sociali e giovanili, la quale utilizzando le tabelle di cui all’ allegato 1 e allegato 2 al presente regolamento, provvederà alla valutazione della situazione e stesura della relazione contenente tale valutazione e progetto d’ intervento che rimarrà agli atti del servizio politiche sociali e giovanili. L’istruttoria dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell’ istanza all’ ufficio protocollo e si concluderà con la concessione o meno dell’ intervento economico che in caso di diniego verrà opportunamente motivato e comunicato all’ utente che ne ha fatto richiesta.

L’ apposito modulo predisposto dovrà essere corredato dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20/12/2000 a cui dovrà essere allegato, pena la non ammissione, la copia della carta d’identità in corso di validità e il certificato ISEE in corso di validità.

In particolare nella domanda deve essere dichiarato:

- la composizione del nucleo familiare , con l’indicazione per ciascuno del luogo e della data di nascita, della residenza, della relazione di parentela, etc.;
- ogni situazione particolare che determini un reale stato di disagio economico;
- ogni significativa variazione variazioni sul reddito risultante dalla dichiarazione ISEE, ancora in corso di validità e le ragioni che le hanno determinate;
- ogni eventuale variazione della composizione del nucleo familiare;
- di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze e ogni altro Ente utile per le verifiche di tali dichiarazioni;
- la non esistenza di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c. e s.m.i.);
- l’impegno a sottoscrivere un progetto d’ intervento personalizzato con il servizio sociale;

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza (D.Lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii);

E' facoltà del soggetto richiedente allegare all'istanza ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato (preventivo spese straordinarie, preventivo spese sanitarie, certificazione sanitaria ecc.), utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare.

Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti dal Servizio politiche sociali e giovanili in particolare dall'Assistente Sociale incaricata che forma apposito fascicolo; l'assistente sociale curerà l'istruttoria e il completamento della pratica, previa approfondita indagine sociale, attraverso colloqui, acquisizione documentazione e visite domiciliari e acquisendo ogni ulteriore informazione necessaria, avvalendosi anche di altri uffici comunali e di altri enti, nonché di ulteriori figure professionali, al fine di predisporre una proposta di intervento.

L'Assistente Sociale:

- è tenuta ad aprire per ciascun nucleo familiare richiedente una cartella personalizzata contenente oltre all'istanza di contributo, la documentazione necessaria la quale potrà essere visionata oltre che dalla medesima anche dai collaboratori tenuti al rispetto del segreto professionale;
- stila una relazione di intervento in cui si evince la situazione socio familiare e sanitaria, le risorse relazionali della famiglia e della rete amicale, le spese eventuali relative al canone di locazione e/o il mutuo, l'ammontare della somma da erogare e la durata ecc.....
- predispone per ciascun nucleo familiare o persona un intervento personalizzato che prevede l'assunzione di specifici impegni concordati col Servizio Sociale, finalizzati a favorire l'uscita dalla condizione di disagio.

L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. L'accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni soggettive e oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale, si realizza tramite il servizio sociale professionale, con correttezza metodologica e rispetto della privacy.

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI

Art. 7 Interventi socio-economici: tipologia e attuazione

Le forme di intervento economico si articolano in:

- 1- ordinario;
- 2- straordinario;
- 3- interventi socio-economici famiglie affidatarie
- 4- Contributi economici per integrazione delle rette di inserimento in strutture

Il Servizio politiche sociali e giovanili predispone, attraverso l'assistente sociale incaricata d'intesa sia con gli interessati e sia con la rete dei servizi territoriali eventualmente coinvolti, un progetto

personalizzato nel quale saranno specificati gli obiettivi, la finalizzazione degli interventi e i reciproci accordi e impegni.

Qualora nell'ambito della conoscenza e della valutazione delle difficoltà e problematiche, si riscontra che il soggetto in stato di bisogno non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, l'intervento economico potrà essere erogato con quietanza di altro soggetto, individuato dal servizio politiche sociali e giovanili, in accordo con il richiedente l'intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, verrà valutata la possibilità di richiedere l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Nella concessione dell'intervento economico, il beneficiario dovrà sottoscrivere un progetto d'intervento che sarà personalizzato secondo le peculiarità di ciascuna situazione e di norma prevederà l'impegno in attività individuate dall'ente. L'obiettivo principale che si vuole raggiungere con questo tipo di interventi ha una duplice valenza: disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo da una parte e dall'altra rendere partecipe il destinatario dell'intervento, salvo i casi di accertata impossibilità a svolgere qualsiasi tipo di impegno.

L'impegno che potrà essere richiesto si concretizza in attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato ed esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alle potenzialità della persona e proporzionalmente compensato.

Le attività, da svolgersi in ambito comunale e in servizi di utilità alle collettive, saranno concordate dall'Ufficio politiche sociali e giovanili con il destinatario dell'intervento attraverso un protocollo/disciplinare, regolante le modalità di svolgimento e le aree di attività, nonché il compenso forfetario, l'orario massimo di impegno mensile, l'assicurazione sia per gli infortuni, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Le attività si configurano quali "prestazioni volontarie" e non possono pertanto considerarsi:

- a. sostitutive di quelle a cui l'Ente è tenuto a provvedere attraverso proprio personale;
- b. rapporto di lavoro subordinato né pubblico né privato per la persona inserita;
- c. prestazione lavorativa, occasionale o coordinata, a qualsiasi titolo effettuata.

7.1) - Intervento ordinario.

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile in favore di nuclei familiari o singoli, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione ecc....

L'erogazione del contributo non potrà in ogni caso superare i 3 mesi, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

L'importo del sussidio economico continuativo non potrà essere inferiore ai € 150,00 e non potrà essere superiore a € 350,00 mensili determinato secondo la tabella di valutazione 1 delle condizioni di bisogno.

L'intervento economico può consistere inoltre per l'esonero totale o parziale della quota a carico dell'utenza per i servizi socio-assistenziali e/o scolastici (mensa, trasporto, colonie, assistenza domiciliare, e altri servizi)

7.2) – Intervento straordinario.

E' un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino ad affrontare situazioni imprevedute di varia natura, eventi e/o oneri economici straordinari che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.

I Contributi straordinari, sono riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie:

- a) Contributi per emergenza abitativa** - l'erogazione del contributo economico "una tantum" per:
- **canone di locazione**, è pari a tre mensilità del canone dovuto fino, ad un massimo di €. 800,00, determinato in maniera variabile nel limite della spesa documentata, secondo quanto stabilito nella **Tabella 2** di Valutazione delle condizioni di bisogno allegata al presente Regolamento.
 - **interventi strutturali** (adeguamento e manutenzione) è pari ad un massimo di €. 1.000,00, determinato in maniera variabile nel limite della spesa documentata, secondo quanto stabilito nella **Tabella 2** di Valutazione delle condizioni di bisogno allegata al presente Regolamento
- b) Contributi per eventi luttuosi** (spese funerarie) - l'erogazione del contributo economico "una tantum" massimo per questo intervento è pari a €. 1000,00, determinato in maniera variabile nel limite della spesa documentata, secondo quanto stabilito nella **Tabella 2** di Valutazione delle condizioni di bisogno allegata al presente Regolamento. Verrà a tal fine considerata la condizione di bisogno del nucleo familiare in cui era inserito il defunto. Fermo restando che ai sensi dell' art. 752 del c.c., le spese funerarie rientrano nell' asse ereditario, per cui l' amministrazione potrà riavvalersi sugli eredi qualora esistenti;
- c) Contributo per eventi straordinari** – quali a titolo di esempio, non esaustivo: periodo di detenzione; pagamento di bollette di luce e gas ecc.; situazione di estremo disagio economico per il soddisfacimento di primarie esigenze di vita ad esempio acquisto di generi di prima necessità; esigenze di cura nell'ambito della famiglia che riducono provvisoriamente le possibilità di occupazione; spese per acquisto farmaci generici secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto; spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale, qualora non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e su presentazione di prescrizione medica; spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire: lo svolgimento del normale impegno lavorativo dei genitori onde evitare la perdita del lavoro; la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario.
- L'erogazione del contributo economico massimo per questo intervento è pari a €. 200,00, determinato in maniera variabile nel limite della spesa documentata, secondo quanto stabilito nella **Tabella 2** di Valutazione delle condizioni di bisogno allegata al presente Regolamento.
- Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente. L'entità del contributo è determinata in percentuale calcolata sulle spese documentate. Tale percentuale è determinata dal punteggio riportato nella tabella di valutazione 2 delle condizioni di bisogno.

Art. 8 interventi socio-economici famiglie affidatarie

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori residenti un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei successivi punti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

La quota prevista quale contributo per l'affidamento familiare, è erogata anche alle famiglie che adottano un minore di età superiore a 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della Legge 5/02/1992, n. 104.

La famiglia affidataria eterofamiliare che accoglie un minore, ha diritto a ricevere, salvo esplicita rinuncia, un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per

sostenere le spese di mantenimento.

Il contributo economico per gli affidamenti familiari residenziali eterofamiliari viene erogato mensilmente secondo i seguenti criteri:

- l'importo economico viene stabilito, di anno in anno, in riferimento all'importo base massimo pari alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti.
- per i minori in affidamento familiare con disabilità certificata il contributo economico viene integrato di € 100,00 mensili;
- il contributo economico erogato viene diminuito dell'importo pari agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativo al minore in affidamento, di cui l'affidatario detenga la disponibilità.

Qualora ricorrano esigenze particolari, il servizio politiche sociali e giovanili, può concedere un contributo straordinario il cui importo, verrà determinato in relazione alla gravità delle esigenze imprevedute ed imprevedibili del minore, che siano tali da incidere gravemente sulla condizione economica dell'affidatario.

Per gli affidamenti intrafamiliari il contributo economico non viene erogato automaticamente, ma a seconda della capacità economica dei familiari affidatari, espressa dalla certificazione ISEE in corso di validità, così come riportato nella seguente tabella:

Reddito annuo nucleo familiare	Ammontare del contributo
Reddito inferiore ai 12.000 euro	Intero importo pari al contributo previsto per gli affidi eterofamiliari
Reddito compreso tra i 12.001,00 a 20.000,00	Importo decurtato del 30%
Reddito compreso tra i 20.001,00 a 29.000,00	Importo decurtato del 50%
Reddito superiore ai 29.001,00	Nessun contributo

Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare netto del soggetto affidatario, tenuto conto della successiva nota del presente articolo, non superi l'importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda. Il reddito familiare, per gli obbligati cfr. c.c. art. 433, deve essere considerato al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto/mutuo di casa e spese sanitarie; inoltre per il coniuge a carico va contabilizzato un abbattimento pari al 50% del reddito complessivo. Per ogni altro familiare effettivamente a carico si effettua un ulteriore abbattimento di € 1.000,00 annue. Nel caso di cui al punto precedente il contributo economico, erogabile a sostegno del nucleo familiare affidatario, non può comunque eccedere l'importo del minimo vitale.

Il contributo economico per gli affidamenti diurni viene erogato mensilmente, secondo i seguenti parametri:

- a) affidamenti della durata di 15 ore settimanali € 100,00 mensili;
- b) affidamenti della durata di 25 ore settimanali € 150,00 mensili;
- c) affidamenti della durata di 40 ore settimanali € 250,00 mensili.

Si specifica che nelle situazioni in cui la famiglia naturale risultasse in condizioni economiche tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il Servizio Sociale Politiche Sociali e Giovanili, valutata l'opportunità, stabilisce l'entità e le modalità di corresponsione della compartecipazione al costo del Servizio.

Art. 9 - Contributi economici per integrazione delle rette di inserimento in strutture

Il procedimento finalizzato all'erogazione della presente tipologia di intervento avviene conformemente alle leggi nazionali e regionali vigenti, anche in deroga ai requisiti di accesso e di valutazione stabiliti dal presente Regolamento, qualora contrari.

Per integrazione della retta di ricovero in struttura protetta s'intende l'intervento di natura economica che l'Amministrazione comunale pone a carico del proprio bilancio, con lo scopo di garantire il corretto percorso assistenziale a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, o a rischio di emarginazione, che versino in condizioni di bisogno. L'integrazione avviene solo nel caso in cui la persona in stato di bisogno, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero e ove non sia possibile ottenere l'intervento dei soggetti tenuti agli alimenti.

I destinatari del presente intervento, residenti nel Comune al momento dell'ingresso in struttura, sono:

- Persone disabili;
- Anziani;
- Adulti in difficoltà e a rischio di grave emarginazione.

La persona è tenuta a corrispondere la retta di inserimento nella struttura residenziale con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (conti correnti bancari o postali, depositi bancari o postali, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc...);
- il patrimonio immobiliare, mediante alienazione al Comune o costituzione di vincoli in favore dello stesso per un importo pari alla retta da pagare e fino alla concorrenza del valore dell'immobile stesso.

Il procedimento finalizzato all'erogazione della presente tipologia di intervento avviene attraverso la presa in carico della persona inserita in struttura socio assistenziale o da inserire. Il servizio politiche sociali e giovanili è tenuto a convocare, ove possibile, i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, allo scopo di verificare e promuovere il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente.

L'intervento dell'Amministrazione comunale consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero nelle Strutture Residenziali che potrà essere integrale o parziale a supporto delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. L'intervento dell'Amministrazione comunale assume carattere continuativo annuale fino a revoca, ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme, su fattura o tramite contribuzione. La partecipazione al pagamento della retta è calcolata come quota da integrare, detraendo dalla retta dovuta la pensione o altre eventuali entrate dell'interessato. Una parte delle entrate mensili potrà, su valutazione dei Servizi Sociali, essere lasciata all'interessato per le spese personali fino a un massimo del 10%.

L'ammissione all'intervento di integrazione retta avviene con determinazione del Responsabile dell'Area Sociale, su proposta del servizio politiche sociali e giovanili, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio. L'eventuale rinnovo può essere disposto solo, previa verifica del permanere dei requisiti socio-economici previsti dal presente regolamento.

Il soggetto beneficiario o i parenti di riferimento hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione personale successiva al momento della domanda del contributo, allorché ne consegua un aumento della disponibilità economica. In tale ultimo caso, il beneficiario è

tenuto a rimborsare in tutto o in parte le spese sostenute all'Amministrazione Comunale, con modalità che terranno conto della nuova situazione disponibilità economica. L'Amministrazione Comunale deve comunque essere autorizzata a verificare con accertamenti catastali e fiscali, l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario.

Per quelle situazioni in cui la persona istituzionalizzata non sia in grado di provvedere ai propri interessi anche di autonomia economica, ci si potrà avvalere degli istituti previsti e in particolare dell'Amministratore di sostegno di cui alla Legge n. 6/2004.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 – Ricorso.

Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso il diniego, impugnando il relativo atto in base alle norme vigenti in materia.

Art. 11 – Finanziamento degli interventi.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio annuale comunale.

Art. 12– Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

Art. 13 – Clausola valutativa

Per i contributi economici non disciplinati nel presente atto, si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge regionali e nazionali.

Art. 14 Verifiche e controlli

Il servizio politiche sociali e giovanili effettua controlli, anche a campione e, in tutti quei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, a sospendere o revocare i benefici ottenuti.

Per i controlli l'Ente si avvale, di norma, dell'ausilio degli uffici competenti quali ad esempio l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Anagrafe, la Polizia Locale, e degli uffici di altri enti, quali ad esempio: Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Resta salva la facoltà del servizio politiche sociali e giovanili di chiedere pezze giustificative attestanti l'effettivo utilizzo del contributo erogato.

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 15 Azioni di rivalsa e recupero

I soggetti che abbiano indebitamente riscosso contributi economici erogati dal Comune, sulla base di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, oltre a decadere dai benefici, sono tenuti a restituire con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le eventuali più gravi sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 445/2000.

Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati, implica la

necessità di provvedere a:

a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;

b) rivalersi sull'interessato e sui familiari civilmente obbligati, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi all'intervento: retta o altro) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistito e dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà adita l'autorità giudiziaria competente.

Per il recupero coattivo, l'Ente si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

Art. 16 Aggiornamento soglie accesso e importi contributi

Le soglie di accesso individuate per la concessione di interventi socio-economici del presente regolamento, seguono gli aggiornamenti stabiliti annualmente dalla normativa regionale e statale.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare, periodicamente, gli altri importi e valori di cui al presente Regolamento.

Art. 17 Ambito di applicazione

L'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica di competenza comunale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, viene garantita nei limiti delle risorse previste in bilancio.

In caso di particolari e/o eccezionali situazioni (es. persone e nuclei familiari in carico su mandato del Tribunale per i Minorenni, necessità di attivare specifici Progetti di Aiuto individualizzati ecc.), non disciplinate dal presente Regolamento per le quali venga valutata la necessità di provvedere in deroga alle disposizioni ivi previste, od in caso di fattispecie concrete non regolate dallo stesso, il Servizio Politiche Sociali e Giovanile potrà promuovere una proposta motivata di intervento, previa motivata relazione dell'assistente sociale incaricata, da sottoporre al Responsabile dell'Area Sociale.

Rimangono esclusi dall'ambito del presente regolamento quei contributi la cui istruttoria o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

Art. 18 Riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con le normative sulla privacy (*Decreto Legislativo 196/03*).

Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del medesimo e della delibera consiliare di approvazione, all' albo pretorio on line comunale.